Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 318

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 23 dicembre 1961

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: **ROMA**, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; **MILANO**, Galleria Vittorio Emanuele, 3; **NAPOLI**, via Chiaia, 5; **FIRENZE**, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1960, n. 2035.
Proroga della durata del Consorzio bresciano fra cooperative di produzione e lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422 ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1951, n. 1763, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 15 marzo 1952, con il quale fu costituito, con durata fino al 31 dicembre 1959, il Consorzio bresciano fra cooperative di produzione e lavoro, con sede in Brescia, e ne fu approvato il relativo statuto.

Visto il verbale di assemblea straordinaria dei delegati dell'Ente, tenutasi il 15 dicembre 1959, con il quale è stata deliberata la proroga della durata del Consorzio fino al 31 dicembre 1980;

Udito in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 14 dicembre 1947, numero 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La durata del Consorzio bresciano fra cooperative di produzione e lavoro, con sede in Brescia, è prorogata fino al 31 dicembre 1980 (millenovecentottanta).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1960

GRONCHI

SULLO — ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 125. — VILLA

LEGGE 16 dicembre 1961, n. 1307.
Norme integrative del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli impiegati dei ruoli aggiunti del Ministero della sanità, istituiti in sostituzione dei ruoli speciali transitori, sono inquadrati nei corrispondenti ruoli orga-

nici nella qualifica pari a quella di provenienza, dopo l'ultimo iscritto nella qualifica stessa e nell'ordine in cui si trovano collocati nei predetti ruoli aggiunti, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di carriera e di qualifica acquisite.

Gli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto dei segretari sono inquadrati, a seconda del titolo di studio posseduto, nel ruolo organico dei ragionieri o dei segretari tecnici.

Gli impiegati dei ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni statali i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in servizio almeno da un anno presso gli uffici centrali e periferici del Ministero della sanità e presentino apposita domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, possono essere inquadrati nei corrispondenti ruoli organici del Ministero della sanità, su conforme giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, con le stesse modalità e condizioni di cui al precedente comma.

La norma di cui al primo comma si applica anche nei confronti del personale del Ministero della sanità che sarà inquadrato nei ruoli aggiunti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, previa domanda da presentarsi entro un anno dal conseguito inquadramento.

Gli inquadramenti di cui ai precedenti commi, che risulteranno eccedenti il numero dei posti di organico, saranno disposti in soprannumero, da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze.

Il personale inquadrato nei ruoli organici, ai sensi del presente articolo, non può essere ammesso allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica superiore, sino a quando gli impiegati che lo precedono nell'ordine di qualifica non abbiano maturato l'anzianità minima prescritta.

Art. 2.

I ruoli organici di cui alle tabelle I, II, III e IV, allegato *C*, istituiti con l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1955, n. 1304, sono soppressi con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale appartenente a detti ruoli è inquadrato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli amministrativi, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita nei ruoli di provenienza e prende posto secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta.

I ruoli organici amministrativi di cui al quadro 1 tabella 7, quadro 2 tabella 1, quadro 3 tabella 2, quadro 4 tabella 2, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, sono aumentati di tanti posti, quante sono le unità inquadrate in applicazione del presente articolo.

Art. 3.

Il personale appartenente, da almeno un anno, al ruolo ad esaurimento di cui al quadro 43, annesso al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed al corrispondente ruolo aggiunto, è inquadrato a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle prime due qualifiche della carriera di concetto delle assistenti sanitarie, prendendo posto nel ruolo, dopo l'ultima iscritta, nel seguente ordine:

1) nella qualifica di assistente sanitaria di 2ª classe:

a) capi assistenti sanitarie visitatrici provinciali;

b) prime assistenti sanitarie visitatrici provinciali;

2) nella qualifica di assistente sanitaria di 3ª classe:

a) assistenti sanitarie visitatrici provinciali;

b) assistenti sanitarie visitatrici provinciali aggiunte;

c) assistenti sanitarie visitatrici provinciali aggiunte di ruolo aggiunto.

Le assistenti sanitarie, che siano transitate a seguito di concorso, ovvero in applicazione del presente articolo, dal ruolo della carriera esecutiva delle assistenti sanitarie visitatrici a quello della carriera di concetto, conservano, ai soli effetti giuridici, l'anzianità di carriera acquisita nel ruolo di provenienza.

Le assistenti sanitarie di 3ª classe, in possesso di un'anzianità di qualifica di almeno due anni, saranno scrutinate per l'avanzamento alla qualifica superiore e, se promosse, saranno iscritte nel ruolo prima dell'inquadramento previsto dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Il ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici, di cui al quadro 3, tabella 1, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, resta ad esaurimento; nella carriera di concetto dei segretari tecnici debbono essere lasciati vacanti tanti posti, di qualifica pari o superiore, quanti sono quelli coperti nel ruolo predetto.

Il personale collocato nel ruolo degli aiutanti tecnici o nel corrispondente ruolo aggiunto in applicazione del disposto dell'articolo 1, ultimo comma, del citato decreto 11 agosto 1959, n 750, è inquadrato a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle prime due qualifiche della carriera di concetto dei segretari tecnici prendendo posto in ruolo, dopo l'ultimo iscritto, nel seguente ordine:

1) nella qualifica di segretario tecnico di 2ª classe:
  a) aiutante tecnico superiore;
  b) aiutanti tecnici capi;
  c) primi aiutanti tecnici;

2) nella qualifica di segretario tecnico di 3ª classe:
  a) aiutanti tecnici di 1ª classe;
  b) aiutanti tecnici di 2ª classe;
  c) aiutanti tecnici di 2ª classe del ruolo aggiunto.

Nella prima attuazione della presente legge, il personale, appartenente da almeno tre anni ai ruoli anche ad esaurimento delle carriere esecutive del Ministero della sanità o ai corrispondenti ruoli aggiunti, è ammesso a partecipare ad un concorso per esame speciale, costituito da una prova pratica ed un colloquio, per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera di concetto dei segretari tecnici nei limiti di un decimo dei posti del ruolo di detta carriera. I vincitori del concorso prenderanno posto dopo il personale inquadrato ai sensi del comma precedente.

I segretari tecnici, che siano transitati a seguito di concorso, ovvero in applicazione del presente articolo, dai ruoli delle carriere esecutive del Ministero della sanità a quello della carriera di concetto, conservano,

ai soli effetti giuridici, l'anzianità di carriera acquisita nel ruolo di provenienza.

I segretari tecnici di 3ª classe, in possesso di un'anzianità di qualifica di almeno due anni, saranno scrutinati per l'avanzamento alla qualifica superiore e, se promossi, saranno iscritti nel ruolo prima dell'inquadramento previsto dal secondo comma del presente articolo.

Art. 5.

I dipendenti del Ministero della sanità in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge beneficeranno, una solta volta e fino al 31 dicembre 1964, per l'avanzamento in carriera, di una riduzione pari alla metà — e comunque non superiore ad un massimo di trenta mesi — dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per le promozioni nelle singole carriere.

Nessuna riduzione si applica per le promozioni a direttore di divisione conferite a norma del punto 1) dell'articolo 166 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è tenuto uno scrutinio per merito comparativo per la promozione a direttore di divisione.

Art. 6.

I consiglieri di 1ª e di 2ª classe, nominati a seguito dei concorsi di cui al secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, sono ammessi a partecipare al concorso per merito distinto ed all'esame di idoneità per la promozione a direttore di sezione quando abbiano compiuto, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, rispettivamente quattro anni e sei anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 7.

Al personale di ruolo che ne faccia domanda è riconosciuto valido, ai soli effetti giuridici per la metà e per non più di due anni complessivi, il servizio prestato presso l'Amministrazione della sanità anteriormente alla data della nomina in ruolo.

Art. 8.

I ruoli organici di cui al quadro 1, tabella 6, ed al quadro 2, tabelle 2 e 3, annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n 750, sono sostituiti da quelli di cui alle tabelle *A*, *B*, *C*, annesse alla presente legge.

Art. 9.

Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvederà con il normale stanziamento previsto per il personale nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — GIARDINA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

TABELLA *A*

INGEGNERI DI SANITA'

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettore generale ingegnere	1
500	Ingegnere capo	1
402	Ingegnere superiore	3
325	Ingegnere di 1ª classe	10
271	Ingegnere di 2ª classe	
	Totale . . . Posti N.	15

TABELLA *B*

ASSISTENTI SANITARIE

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Assistente sanitaria capo	1
402	Assistente sanitaria superiore	14
325	Prima assistente sanitaria	35
271	Assistente sanitaria di 1ª classe	220
229	Assistente sanitaria di 2ª classe	
202	Assistente sanitaria di 3ª classe	
	Totale . . . Posti N.	270

TABELLA *C*

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Segretario tecnico capo	1
402	Segretario tecnico superiore	34
325	Primo segretario tecnico	80
271	Segretario tecnico di 1ª classe	235
229	Segretario tecnico di 2ª classe	
202	Segretario tecnico di 3ª classe	
	Totale . . . Posti N.	350

LEGGE 16 dicembre 1961, n. 1308.

Modifiche alla legge 20 dicembre 1956, n. 1433, concernente il trattamento economico della magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della *Giustizia militare* e degli *avvocati* e *procuratori* dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli stipendi dei magistrati ordinari, distinti per funzioni, sono stabiliti nella seguente misura lorda iniziale:

a) *Funzione di Magistrato di Cassazione*

Primo Presidente della Corte di cassazione lire 6.300.000; Procuratore generale della Corte di cassazione - Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche lire 5.300.000; Presidenti di sezioni ed equiparati lire 4.900.000; Consiglieri ed equiparati lire 4.500.000.

b) *Funzione di Magistrato di Corte di appello*

Consiglieri ed equiparati lire 3.500.000.

c) *Funzione di Magistrato di Tribunale*

Giudici ed equiparati lire 2.400.000; Aggiunti giudiziari lire 1.800.000.

Agli auditori giudiziari è corrisposto per i primi sei mesi un assegno di lire 100.000 mensili e per i mesi successivi di lire 120.000 mensili.

Art. 2.

Gli stipendi dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato sono stabiliti nella seguente misura lorda iniziale:

a) Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Corte dei conti, Avvocato Generale dello Stato lire 5.300.000;

b) Presidenti di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Procuratore Generale della Corte dei conti, Procuratore generale militare, Vice avvocati generali dello Stato lire 4.900.000;

c) Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, Vice procuratori generali della Corte dei conti, Sostituti procuratori generali militari, Consigliere relatore del Tribunale supremo militare, Sostituti avvocati generali dello Stato lire 4.500.000;

d) Primi referendari del Consiglio di Stato, Primi referendari *ad personam* della Corte dei conti, anche con funzione di Sostituti procuratori generali, Referendari e Sostituti procuratori generali della Corte dei conti dopo quattro anni dalla nomina, Procuratori militari, Vice avvocati dello Stato e Procuratori capo dello Stato dopo quattro anni dalla nomina lire 3.500.000;

e) Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Sostituti procuratori generali della Corte dei conti, Vice procuratori militari, Giudici relatori dei Tribunali militari, Sostituti avvocati dello Stato e Procuratori capo dello Stato lire 2.760.000;

f) Vice referendari della Corte dei conti dopo quattro anni dalla nomina, Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di I classe, Procuratori dello Stato dopo quattro anni dalla nomina lire 2.520.000;

g) Vice referendari della Corte dei conti, Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di II classe, Procuratori dello Stato lire 2.400.000;

h) Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di III classe, Sostituti procuratori dello Stato lire 1.800.000;

i) Uditori giudiziari militari, Procuratori aggiunti dello Stato lire 1.440.000.

Art. 3.

Gli stipendi di cui agli articoli precedenti sono suscettibili di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento per ogni biennio di permanenza nella stessa funzione o qualifica.

In caso di promozione al personale provvisto di stipendio superiore a quello previsto per la nuova funzione o qualifica sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo immediatamente superiore a quello corrisposto nella precedente funzione o qualifica.

Nella prima applicazione della presente legge, ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di cui al primo comma del presente articolo, si ha riguardo alla anzianità maturata nella categoria, funzione o qualifica rivestita al 1° luglio 1961 o in altra posizione di impiego statale con trattamento equiparato a quello connesso alla funzione nonchè alle altre eventuali particolari circostanze che a termini delle disposizioni in vigore possono determinare l'anticipo dell'aumento biennale in corso di maturazione alla stessa data.

Al personale, cui nella prima applicazione della presente legge competa nella categoria, funzione o qualifica rivestita al 1° luglio 1961 uno stipendio inferiore a quello che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla stessa categoria, funzione o qualifica soltanto a decorrere dal 2 luglio 1961, è attribuito quest'ultimo stipendio.

Art. 4.

La indennità annua per spese di rappresentanza attribuita ai Presidenti di sezione e Avvocati generali della Corte suprema di cassazione, Presidenti e Procuratori generali di Corte di appello, Presidenti di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Procuratore generale della Corte dei conti, Procuratore generale militare e Vice avvocati generali dello Stato, di cui alle tabelle allegate alla legge 24 maggio 1951, n. 392, è stabilita, con decorrenza dal 1° luglio 1961, nella misura lorda di lire 500.000.

Art. 5.

Al personale contemplato dagli articoli precedenti cessato dal servizio anteriormente al 1° luglio 1961, o ai loro aventi diritto, la pensione è riliquidata di ufficio con effetto dalla data predetta, considerando gli stipendi derivanti dall'applicazione delle norme contenute nei precedenti articoli 1, 2 e 3 con riferimento al giorno di cessazione dal servizio.

Art. 6.

Il trattamento economico di cui agli articoli 1 e 2 sostituisce quello di cui alle tabelle allegate alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, a decorrere dal 1° luglio 1961.

Art. 7.

All'onere derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1961-62 in lire 4.450.000.000 si farà fronte per un'aliquota col maggiore gettito derivante dal provvedimento concernente adeguamento di alcune voci della tariffa della legge del bollo e di quella sulle tasse per il pubblico registro automobilistico, e per un'aliquota col maggior gettito derivante dal provvedimento concernente l'aumento a favore dell'erario dell'addizionale istituita col regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — GONELLA — PELLA — TRABUCCHI — TAVIANI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 18 dicembre 1961, n. 1309.

Proroga del regime vincolistico degli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La data del 31 dicembre 1961, prevista dalla legge 30 settembre 1961, n. 975, primo e secondo comma, è sostituita dalla data del 30 giugno 1962.

Art. 2.

Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1962 il canone di locazione dovuto al 31 dicembre 1961 è aumentato del 50 per cento.

Art. 3.

Le disdette già intimate hanno efficacia per la data del 1° luglio 1962 e l'esecuzione dei provvedimenti di convalida è sospesa sino a tale data.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1962.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 20 dicembre 1961, n. 1310.

Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' prorogato fino al 31 dicembre 1962 il termine stabilito con la legge 14 marzo 1961, n. 213, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 2 ottobre 1942, numero 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1962.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 20 dicembre 1961, n. 1311.

Proroga delle disposizioni di carattere economico-finanziario contenute nella legge 31 luglio 1956, n. 897, con le modifiche ed aggiunte di cui alle leggi 22 dicembre 1959, n. 1097, e 22 dicembre 1960, n. 1565, sulla cinematografia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 31 luglio 1956, n. 897, modificata dalle leggi 22 dicembre 1959, n. 1097, e 22 dicembre 1960, n. 1565, sono prorogate al 30 giugno 1962 ad eccezione dell'articolo 23.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* ed ha effetto a partire dal 1° gennaio 1962.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — FOLCHI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 20 dicembre 1961, n. 1312.
Proroga del termine stabilito dall'articolo 1 della legge 5 luglio 1961, n. 533, relativo alle disposizioni sulla cinematografia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di cui all'articolo 1 della legge 5 luglio 1961, n. 533, è prorogato di quattro mesi ed andrà a scadere il 30 aprile 1962.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed ha effetto a partire dal 1° gennaio 1962.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — FOLCHI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1961, n. 1313.
Revoca delle dichiarazioni di zone di endemia malarica per i comuni di Colliano, Petina, Salvitelle, Santa Marina e Sicignano degli Alburni della provincia di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto le note in data 24 aprile 1961, con le quali il medico provinciale di Salerno, previo pareri favorevoli espressi dal Consiglio provinciale di sanità, ha avanzato proposte per la revoca delle dichiarazioni di zone di endemia malarica per i seguenti Comuni di quella Provincia: Colliano, Petina, Salvitelle, Santa Marina e Sicignano degli Alburni, in quest'ultimo compresa la frazione Galdo, già Comune autonomo;

Visto l'art. 13 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Visto il regio decreto 24 marzo 1904, n. 177 con il quale sono state dichiarate, fra l'altro, le zone malariche dei predetti Comuni, compreso il già comune di Galdo e il regio decreto 8 giugno 1920, n. 1024, con il quale sono state, fra l'altro, ampliate le zone malariche dei comuni di Colliano e Sicignano degli Alburni;

Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296, con la quale sono state devolute al costituito Ministero della sanità le attribuzioni stabilite dal decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, per il cessato Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Le dichiarazioni di zone di endemia malarica contenute nel regio decreto 24 marzo 1904, n. 177 per i comuni di Colliano, Petina, Salvitelle, Santa Marina, Sicignano degli Alburni e del già comune di Galdo, nonchè quelle contenute nel regio decreto 8 giugno 1920, n. 1024, per i comuni di Colliano e Sicignano degli Alburni, tutti della provincia di Salerno, sono revocate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1961

GRONCHI

GIARDINA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 127. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1961, n. 1314.
Approvazione dello statuto del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata ed integrata dalla legge 18 luglio 1959, n. 555;

Visto l'atto del notaio Domenico Zecca di Salerno, del 27 giugno 1961, n. 81440, del repertorio generale, con il quale è stato costituito il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Salerno e ne è stato approvato lo statuto;

Vista la deliberazione del 23 luglio 1961 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno;

Vista la nota n. 9134 in data 15 settembre 1961 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decretá:

E' approvato lo statuto del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Salerno, Ente di diritto pubblico a norma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1961

GRONCHI

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 128. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1961, n. 1315.

Norme di attuazione dell'art. 8 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, concernente l'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 8 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, con il quale il Governo è stato delegato ad emanare le norme per attuare l'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino;

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e per il commercio e per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Per il commercio dei vini fini, esclusi gli spumanti, e dei vini comuni, mosti ed uve da vino, escluse le vinacce, l'imposta generale sull'entrata di cui all'articolo 14 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuta una volta tanto secondo le norme e modalità previste per il pagamento delle imposte comunali di consumo sulle acquaviti, sui liquori e sugli alcoli ed è riscossa a cura degli uffici delle imposte di consumo.

Art. 2.

Coloro che provvedono alla trasformazione delle uve e dei mosti in vino hanno l'obbligo di presentare agli uffici delle imposte di consumo, entro il 30 novembre di ogni anno, denuncia in duplice esemplare dei quantitativi di vino ottenuti nell'annata e, distintamente, di quelli delle annate precedenti ed ancora giacenti presso di loro alla data della denuncia, con l'indicazione delle caratteristiche e del grado alcoolico di ciascuna partita.

Ad analoga denuncia sono soggetti coloro che detengono mosti non ancora trasformati in vino alla data suddetta. Di tali mosti deve essere indicata la gradazione zuccherina e, nel caso, anche quella alcoolica.

Gli uffici anzidetti rilasciano ricevuta della denuncia e trasmettono un esemplare della medesima al competente Istituto di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il controllo dei quantitativi prodotti e denunciati è esercitato dai competenti organi del Ministero della agricoltura e delle foreste, oltre che dagli uffici delle imposte di consumo e dagli appartenenti al Corpo della guardia di finanza.

Art. 3.

Gli uffici delle imposte di consumo devono annotare distintamente per ciascun denunciante, su apposito registro partitario, il carico e le gradazioni alcooliche e zuccherine risultanti dalle denuncie rese ai sensi del precedente articolo 2. Nella parte dello scarico del detto partitario devono essere indicati, sempre per ciascun denunciante, i quantitativi destinati ad usi esenti a norma di legge, nonchè i quantitativi comunque ceduti a grossisti, dettaglianti o privati, specificando i destinatari del prodotto e gli estremi dei documenti emessi dagli uffici stessi.

Se presso il denunciante vengono rinvenuti quantitativi di vino di entità superiore o di qualità diversa rispetto a quelli risultanti dal registro di cui al comma precedente, tutti i quantitativi rinvenuti sono considerati prodotti in frode ed immediatamente sequestrati.

Qualora vengano accertati quantitativi inferiori a quelli risultanti dal registro, il prodotto mancante si considera venduto in evasione all'imposta generale sull'entrata.

Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente articolo sono tollerate differenze in più o in meno non eccedenti il due per cento dei quantitativi risultanti dal registro.

Art. 4.

Le bollette di accompagnamento, conformi al modello unito al regolamento approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, riunite in bollettari di 100 esemplari ciascuno, verranno distribuite agli uffici delle imposte di consumo, a cura delle Intendenze di finanza, che ne dovranno tenere una apposita contabilità di carico e scarico per ciascun ufficio delle imposte di consumo. I detti uffici restituiranno alle Intendenze di finanza i bollettari esauriti dopo aver allegato a ciascuna matrice il relativo scontrino.

Gli uffici delle imposte di consumo non possono rilasciare bollette di accompagnamento per quantitativi maggiori di quelli risultanti giacenti presso il denunciante dal registro di cui al precedente art. 3 o presso il commerciante all'ingrosso dal registro di carico e scarico di cui all'art. 33 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni.

Si applicano ai commercianti le disposizioni di cui agli ultimi tre commi del precedente art. 3.

Il privato consumatore non potrà ottenere bollette di accompagnamento per trasporti di vino se non previa documentazione del titolo in base al quale ne è venuto in possesso.

Art. 5.

Agli incaricati ed appaltatori delle imposte di consumo compete, per il servizio di riscossione dell'imposta di cui al precedente art. 1, l'aggio nella misura del due per cento, oltre ad un rimborso di spese dovuto in aggiunta alla imposta e forfetizzato nella misura dell'otto per cento dell'imposta stessa.

Art. 6.

L'imposta di cui al precedente art. 1 ed il rimborso di spese di cui al precedente art. 5 dovranno essere liquidati e riscossi in base alle quote fisse che le Intendenze di finanza determinano periodicamente con le apposite tariffe, a norma dell'art. 14 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 7.

Restano ferme, in quanto compatibili col presente decreto, le norme contenute nel regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni stabilite dall'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469, e dall'art. 18 del decreto-

legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 331, per i prodotti vinosi destinati agli usi industriali dai detti articoli previsti, nonchè le disposizioni della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, concernente l'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino.

Restano altresì ferme, ai soli effetti dell'esenzione dall'imposta di cui all'art. 1 del presente decreto, le disposizioni previste dall'art. 30, numeri 1 e 2 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, relative alle bevande vinose destinate alla somministrazione ai collaboratori delle aziende agricole ed al consumo familiare dei produttori.

Art. 8.

Il numero degli addetti alle gestioni delle imposte di consumo, tanto di nomina comunale, quanto di nomina privata, in servizio al 1° luglio 1961, non può essere ridotto per effetto dell'applicazione della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, fino al 31 dicembre 1962.

I contratti di appalto e di gestione per conto del servizio di riscossione delle imposte comunali di consumo, in corso alla data del 1° luglio 1961 e con scadenza anteriore al 31 dicembre 1962, sono prorogati, alle stesse condizioni in essi previste, fino al 31 dicembre 1962.

Indipendentemente dalle revisioni di legge, i contratti di appalto a canone fisso e quelli stipulati con Consorzi di esercenti, prorogati ai sensi del comma precedente, potranno essere revisionati, soltanto ad istanza dei Comuni e limitatamente al periodo prorogato, sulla base delle riscossioni effettuate nei due anni anteriori alla proroga.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di cui al secondo comma qualora, alla data di pubblicazione del presente decreto, il servizio di riscossione della imposta di consumo sia gestito in economia dal Comune o sia stato conferito in appalto o in gestione per conto con nuovo contratto divenuto esecutivo.

Art. 9.

Gli operatori soggetti alla denuncia di cui al precedente art. 2 hanno l'obbligo di presentare la denuncia stessa, relativamente ai quantitativi giacenti al 1° gennaio 1962, entro il 31 dello stesso mese.

Art. 10.

Le disposizioni di cui al presente decreto entreranno in vigore il giorno 1° gennaio 1962.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — SCELBA — PELLA — TAVIANI — COLOMBO — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 140 — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1961.

Modificazione al decreto ministeriale 22 febbraio 1961 concernente l'acquisto e la vendita di titoli azionari e obbligazionari emessi o pagabili all'estero da parte di società ed enti finanziari con sede nel territorio della Repubblica.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 febbraio 1961, n. 50, relativo all'acquisto ed alla vendita di titoli azionari e obbligazionari emessi o pagabili all'estero da parte di società ed enti finanziari con sede nel territorio della Repubblica;

Decreta:

Articolo unico.

Il testo di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del decreto Ministeriale 22 febbraio 1961, relativo all'acquisto ed alla vendita di titoli azionari e obbligazionari emessi o pagabili all'estero da parte di società ed enti finanziari, con sede nel territorio della Repubblica, è sostituito dal seguente:

b) le società alle quali siano applicabili le disposizioni degli articoli 154 e 155 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, iscritte nell'apposito albo presso il Servizio di vigilanza sulle aziende di credito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 4 dicembre 1961

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(8728)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1961.

Norme per l'emissione dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1971 e rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5 %-1962.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 14 della legge 27 giugno 1961, n. 543, concernente la facoltà del Ministro per il tesoro di emettere buoni del Tesoro poliennali per le esigenze di gestione del bilancio 1961-62, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941, da utilizzare anche per il rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° gennaio 1962;

D'intesa con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro novennali 5% a premi di scadenza 1° gennaio 1971 fino al limite dell'importo, in valore nominale, di lire 295

miliardi, di cui lire 9 miliardi sono destinati alla sottoscrizione in contanti, mentre la parte restante è destinata, per quanto occorra, al rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5% a premi di scadenza 1° gennaio 1962.

In relazione al precedente comma, i possessori dei buoni del Tesoro novennali 5%-1962 hanno facoltà di chiederne il rinnovo qualora non intendano provvedere alla loro riscossione.

Art. 2.

I buoni del Tesoro novennali 1971, il cui interesse annuo del 5% è pagabile in due semestralità posticipate al 1° luglio ed al 1° gennaio di ogni anno, concorrono, per ciascuna serie di dieci miliardi di lire di capitale nominale, ai seguenti premi, da sorteggiare entro il mese di novembre di ogni anno di durata dei buoni medesimi, pagabili dal 1° gennaio successivo:

al primo numero estratto: lire dieci milioni;

ai quattro successivi numeri estratti, per ciascuno: lire cinquemilioni;

ai venti successivi numeri estratti, per ciascuno: lire un milione.

Art. 3.

I buoni del Tesoro novennali 5%-1971 ed i relativi interessi e premi annuali sono esenti, per effetto dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 941:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalla imposta di successione e dall'imposta sul valore globale delle successioni;

c) dall'imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia nè possono formare oggetto di accertamenti di ufficio e, ove fossero denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonchè per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Art. 4.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5%-1962 si effettua alla pari, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° gennaio 1962.

Le operazioni di rinnovo avranno inizio il 2 gennaio 1962 e termineranno il 31 marzo successivo.

Contemporaneamente al rinnovo si può chiedere anche il pagamento dei premi non riscossi e non prescritti sui buoni versati.

In ogni caso i buoni del Tesoro novennali 5%-1962 rinnovati conservano il diritto ai premi non riscossi, purchè non prescritti.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo è affidata alla Banca d'Italia.

Alla stessa Banca d'Italia è inoltre affidata l'esecuzione delle operazioni relative alle sottoscrizioni in contante di cui all'art. 1, da effettuare alla pari, nel limite di somma per esse indicato, con l'obbligo di eseguire il versamento in tesoreria entro i cinque giorni dal raggiungimento di tale importo e comunque non oltre il termine di cui al successivo art. 9.

Per le operazioni medesime la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende di credito, di istituti e di enti, nonchè dell'Amministrazione postale.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati mediante apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia.

Art. 6.

Il versamento relativo alle sottoscrizioni in contante di cui al precedente art. 5, unitamente al rateo di interessi dovuto allo Stato per l'importo di esse, in ragione del 5% annuo, per il periodo dal 1° gennaio al giorno del versamento stesso sarà accompagnato da apposita distinta contenente le indicazioni dei quantitativi per taglio e del capitale nominale dei nuovi titoli.

La Sezione di tesoreria provinciale rilascerà per detto versamento apposita ricevuta da valere per il ritiro dei nuovi buoni.

Art. 7.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro novennali 5%-1962 al portatore saranno compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti; dovranno contenere le indicazioni dei quantitativi per taglio dei titoli da rilasciare ed essere debitamente firmate.

I buoni presentati dovranno essere firmati dall'esibitore e recare altresì il timbro d'ufficio della Banca d'Italia o dei suoi incaricati presso i quali si effettua l'operazione; la Banca d'Italia od i suoi incaricati potranno apporre in luogo della firma il timbro d'ufficio.

Accertata l'esatta compilazione delle distinte e la regolarità formale dei buoni uniti alle medesime, la Banca d'Italia o i suoi incaricati provvederanno allo annullamento dei buoni stessi in presenza degli esibitori, rilasciando apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi buoni.

I titoli raccolti dagli incaricati sono accentrati presso le competenti filiali della Banca d'Italia.

Art. 8.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro novennali 5%-1962 nominativi devono essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti e persone diversi dagli intestatari. Le indicazioni del luogo e della data di nascita delle persone, ai sensi dell'art. 14 della legge 18 marzo 1958, n. 241, vengono fornite nella richiesta dell'esibitore, prescindendo da qualsiasi documentazione al riguardo. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle predette filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti Sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna agli interessati, previo il ritiro delle ricevute rilasciate.

Art. 9.

La consegna alle Sezioni di tesoreria provinciale dei buoni del Tesoro novennali 5%-1962, rinnovati, al portatore e al nome, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia entro il 20 aprile 1962.

Le Sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute, contenenti le indicazioni dei quantitativi per taglio e del capitale nominale dei nuovi buoni al portatore ovvero il quantitativo ed il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 10.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico i quantitativi per taglio dei nuovi buoni al portatore da spedire alle singole Sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

I buoni del Tesoro novennali 5% a premi di scadenza 1° genaio 1971, hanno il taglio unitario di lire cinquemila, e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da lire 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000 e 10.000.000 di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più buoni unitari, anche di serie differenti, sino allo importo di dieci miliardi di lire.

I buoni al portatore, per ciascuna serie di dieci miliardi di capitale nominale, verranno numerati progressivamente impegnando per ciascun buono unitario un numero valevole anche ai fini del sorteggio dei premi.

I buoni nominativi avranno numerazione progressiva propria e recheranno le indicazioni delle serie e dei numeri di iscrizione dei buoni al portatore che rappresentano, indicazioni valevoli anche ai fini del sorteggio dei premi.

Art. 12.

I buoni del Tesoro novennali 5% - 1971 ai quali si applicano le disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 941, sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico e per essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Le cedole dei buoni del Tesoro novennali 5% - 1971 al portatore saranno accettate in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualsiasi periodo del semestre precedente la loro scadenza.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, la intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro novennali versati per il rinnovo. Tutte le garanzie costituite con i buoni, dei quali sia stato effettuato il versamento per il rinnovo, conservano la loro piena efficacia rispetto ai nuovi titoli.

Art. 13.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore, dei titoli appartenenti alla medesima serie ed aventi numerazione consecutiva; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente, i buoni nominativi, comprendenti più buoni al portatore, potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona od ente.

La serie ed i numeri di iscrizione dei buoni al portatore unitari assegnati all'atto della emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette e possono essere attribuiti indifferentemente dall'Amministrazione del debito pubblico ai titoli da emettere in sostituzione di quelli presentati, salva diversa ed espressa richiesta degli interessati.

Norme analoghe saranno osservate per il tramutamento dei buoni al portatore in nominativi e viceversa, e per i trasferimenti di quelli nominativi.

Art. 14.

Il sorteggio dei premi sui buoni del Tesoro novennali 5%, di scadenza 1° gennaio 1971, sarà eseguito il 20 novembre di ciascun anno di durata dei buoni stessi, a far tempo dal 1962, in una sala aperta al pubblico, presso la Direzione generale del debito pubblico, alle ore dieci, dalla Commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, con la osservanza delle formalità previste dal decreto ministeriale 22 gennaio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio successivo.

Ove il giorno suindicato sia festivo, il sorteggio avrà luogo il primo giorno feriale successivo. Le operazioni preliminari di contazione, ricognizione ed imbussolamento delle schede saranno effettuate alla stessa ora, il giorno non festivo che precede quello dei sorteggi.

Il pagamento dei premi verrà eseguito dal 1° gennaio successivo ai sorteggi, esclusivamente con ordinativi della Direzione generale del debito pubblico, in base a domanda in carta libera e deposito del titolo vincente.

Art. 15.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonchè i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo e da ogni tassa e diritto spettanti all'Erario ed agli enti locali.

I corrispettivi per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e quelle dalle Sezioni medesime alle filiali della Banca d'Italia (Servizio di tesoreria provinciale dello Stato), nonchè per le spedizioni postali dei titoli consegnati per il rinnovo, saranno, in quanto dovuto, regolati dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Saranno osservate, in ogni caso, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

Le Sezioni di tesoreria provinciale comprenderanno i buoni 1962 rinnovati, accompagnati da elenchi, in

apposite contabilità. Separata contabilità sarà resa per i versamenti in contante di cui al precedente articolo 6.

Le contabilità di cui sopra saranno rese in base alle norme da emanare dalle competenti Direzioni generali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1961

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPALLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1961
Registro n. 35 *Tesoro, foglio n.* 144. — CARUSO

(8669)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1961.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione coatta della Cassa rurale ed artigiana di Roccapiemonte, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roccapiemonte (Salerno).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Roccapiemonte, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roccapiemonte (Salerno), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 67, lettera *a*) del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di che al titolo VII, capo III, del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Roccapiemonte, società cooperativa a responsabilità limitata, avente sede in Roccapiemonte (Salerno) e la stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1961

Il Ministro: TAVIANI

(8666)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 962 del 15 dicembre 1961. Unificazione delle tariffe per l'energia elettrica in tutto il territorio nazionale. (Seguito al provvedimento n. 941 del 29 agosto 1961): **Proroga di termini; Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche.**

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 962 del 15 dicembre 1961, ha adottato le seguenti decisioni.

PROROGA DEL TERMINE STABILITO DAL PROVVEDIMENTO N. 941 DEL 29 AGOSTO 1961 PER L'ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI SCELTA DELLE TARIFFE UNIFICATE

(Capitoli II, III e V del provvedimento n. 941)

Considerato che non tutti gli utenti di energia elettrica potranno essere in grado di orientarsi tempestivamente per esercitare, entro il 31 dicembre 1961, la facoltà ad essi conferita dal provvedimento n. 941 del 29 agosto 1961 per la scelta tra le tariffe unificate, viene prorogato al 28 febbraio 1962 il termine fissato al 31 dicembre 1961 dal citato provvedimento n. 941 per l'esercizio della facoltà di scelta, da parte degli utenti di energia elettrica, del tipo di tariffa e del valore della potenza da essi ritenuti più convenienti, secondo quanto disposto dallo stesso provvedimento ai:

— Cap. II - (illuminazione privata) punto 4) comma *a*);

— Cap. III - (usi elettrodomestici diversi dalla illuminazione) punto 4) comma *a*):

— Cap. V - (forza motrice, usi industriali, commerciali ed agricoli diversi dall'illuminazione) paragrafo C): punto 1), punto 2) alinea 1 comma *c*), punto 2) alinea III.

FONDO DI COMPENSAZIONE PER L'UNIFICAZIONE DELLE TARIFFE ELETTRICHE

(seguito al capitolo X del provvedimento n. 941)

I. — **Integrazioni**

Con riferimento a quanto previsto ai punti 1) e 3) del capitolo X del provvedimento n. 941 del 29 agosto 1961, il Comitato interministeriale dei prezzi sentita la Commissione centrale dei prezzi, ha definito come appresso le integrazioni ritenute necessarie per compensare le perdite derivanti alle imprese elettriche dall'applicazione delle tariffe unificate e delle altre norme contenute nel citato provvedimento n. 941, stabilendo altresì i criteri di carattere generale per la compensazione delle perdite stesse.

Tali criteri potranno essere riveduti a decorrere dal 1° gennaio 1966.

A) SETTORE DELLA PRODUZIONE

1) Alle imprese produttrici che al 31 dicembre 1959 disponevano di impianti idroelettrici, gestiti sotto la stessa ragione sociale, già ammessi a contributo per la nuova energia ai sensi dei provvedimenti n. 348 del 20 gennaio 1953 e n. 620 del 28 dicembre 1956, aventi, nel loro complesso, un indice di regolazione, come in seguito definito, non inferiore al 30 % e dotati di gruppi di pompaggio al servizio dei serbatoi stagionali, capaci di assorbire complessivamente dalla rete una potenza massima di almeno 100.000 kW, è dovuta una integrazione a carico del Fondo di compensazione da riconoscersi con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi.

L'indice di regolazione sopra indicato è definito dal rapporto percentuale tra l'energia, espressa in kWh, invasabile nei serbatoi facenti parte dei suddetti impianti, e la producibilità media annua, pure espressa in kWh, degli impianti stessi; quest'ultima si assume convenzionalmente pari al prodotto della potenza nominale di concessione, espressa in kW, per 6.000 ore.

2) L'integrazione viene riconosciuta per gli impianti in esercizio al 31 dicembre 1959, già ammessi a contributo per l'energia di nuova produzione ai sensi dei richiamati provvedimenti n. 348 e n. 620; essa viene corrisposta per ogni kWh prodotto, al netto dei consumi interni e per un quantitativo annuo complessivo di energia non superiore all'85 % della produzione effettuata nell'anno 1959.

Detta integrazione è stabilita nella misura appresso indicata o, in misura proporzionalmente ridotta, se il quantitativo di energia venduto a terzi dall'impresa interessata nell'anno considerato è inferiore a quello del 1959:

a) dal 1° settembre al 31 dicembre 1961, L 1,62 al kWh;

b) dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni successivi, l'aliquota di cui alla lettera *a)* subisce una riduzione annua nella stessa misura percentuale di cui si è incrementata la produzione nazionale di energia elettrica dell'anno considerato rispetto a quella del 1961, anno di inizio dell'integrazione. La valutazione della variazione percentuale della produzione nazionale sarà effettuata dal Comitato interministeriale dei prezzi sulla base dei dati relativi alle imprese censite dal Fondo di compensazione.

3) Per ottenere l'ammissione all'integrazione, le imprese che si trovano nelle condizioni indicate al punto 1) devono provvedere, sotto pena di decadenza, a presentare, entro il 31 gennaio 1962, domanda al Comitato interministeriale dei prezzi e, per conoscenza, al Fondo di compensazione.

Nella domanda dovrà essere specificato:

a) l'elenco e le principali caratteristiche tecniche degli impianti che fruivano dei contributi alla nuova energia al 31 dicembre 1959, nelle condizioni in cui erano alla stessa data;

b) la producibilità media annua, calcolata secondo la definizione data al punto 1), di ciascun impianto nelle condizioni in cui era al 31 dicembre 1959 e la produzione effettuata nel 1959;

c) l'energia invasabile nei serbatoi facenti parte del complesso di impianti di cui sopra, espressa in kWh, al 31 dicembre 1959;

d) l'elenco e le caratteristiche tecniche che avevano al 31 dicembre 1959 le stazioni di pompaggio connesse a serbatoi stagionali;

e) il quantitativo di energia venduto a terzi nel 1959.

Alle domande, che venissero presentate dopo il 31 gennaio 1962, non verrà dato seguito.

4) Le imprese che, trovandosi nelle condizioni indicate al punto 1), presentino domanda di ammissione all'integrazione a norma del precedente punto 3), dovranno provvedere:

a) a far sigillare, da parte del competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione (UTIF), i contatori applicati ai generatori degli impianti che, al 31 dicembre 1959, risultavano ammessi al contributo integrativo per la nuova energia di cui ai provvedimenti n. 348 e n. 620, qualora i sigilli già apposti fossero stati nel frattempo rimossi;

b) a far rilevare dagli stessi Uffici le letture dei contatori di cui sopra alle ore 24 del 31 dicembre 1961;

c) a far rilevare dagli stessi Uffici, successivamente al 31 dicembre 1961 e per i medesimi impianti, le letture dei contatori alla fine di ciascun bimestre;

d) a presentare, entro il 30 aprile 1962, al Comitato interministeriale dei prezzi e, per conoscenza, al Fondo di compensazione, la documentazione relativa alla produzione effettuata dal 1° settembre al 31 dicembre 1961 ed ai quantitativi di energia venduti a terzi nello stesso periodo, nonchè il bilancio generale dell'energia relativo all'intero anno 1961, redatto in conformità dei dati inviati bimestralmente alla Cassa conguaglio ed al Fondo di compensazione. Analoga documentazione dovrà essere presentata per gli anni successivi entro quattro mesi dal termine di ciascun anno.

I predetti Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione provvederanno bimestralmente alla lettura degli appositi contatori sigillati, applicati ai generatori degli impianti sopra indicati.

Le letture saranno comunicate al Comitato interministeriale dei prezzi e, per conoscenza, al Fondo di compensazione ed annotate nei registri di centrale che devono essere obbligatoriamente tenuti dalle imprese per gli impianti ammessi all'integrazione.

5) Il Comitato interministeriale dei prezzi, sulla base degli elementi forniti dalle imprese interessate e degli accertamenti che riterrà opportuno far eseguire, stabilirà con proprio provvedimento l'ammissione all'integrazione e la misura della integrazione stessa per il periodo 1° settembre-31 dicembre 1961, nonchè la misura degli acconti bimestrali per l'anno 1962.

Analogamente, negli anni successivi, il Comitato stesso determinerà la misura definitiva dell'integrazione per l'anno precedente e quella degli acconti per l'anno in corso.

B) Settore della distribuzione

Le integrazioni di cui al presente paragrafo sono riferite all'energia compresa nella fatturazione di cui alle bollette e fatture emesse dopo la data del 1° settembre 1961, nelle quali siano compresi in prevalenza consumi di energia elettrica effettuati successivamente a tale data, con l'applicazione, per quanto riguarda la prevalenza dei consumi stessi, dei criteri stabiliti dal provvedimento del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947.

1) *Imprese distributrici che immettono in rete annualmente più di 40 milioni di kWh.*

Le integrazioni che il Fondo di compensazione per la unificazione delle tariffe elettriche provvederà ad erogare alle imprese distributrici che immettono in rete annualmente più di 40 milioni di kWh, salvo quelle considerate al successivo punto 3), sono regolate dalle seguenti disposizioni:

a) le imprese distributrici, la cui utenza del settore di massa (illuminazione privata; usi elettrodomestici; usi promiscui nelle abitazioni; forniture con potenza fino a 30 kW per forza motrice, usi industriali, commerciali ed agricoli) presenti un consumo medio annuo — come definito al successivo comma *c)* — inferiore all'85 % del corrispondente consumo medio nazionale, sono ammesse all'integrazione di cui al comma *d)* per tutti i kWh venduti alla predetta utenza;

b) le imprese distributrici, la cui utenza di illuminazione privata presenti un consumo medio annuo — come definito al seguente comma *c)*, compresi i consumi degli usi promiscui attribuiti all'illuminazione nelle abitazioni — inferiore all'85 % del corrispondente consumo medio nazionale, sono ammesse all'integrazione di cui al successivo comma *d)* per tutti i kWh venduti a detta utenza;

c) il consumo medio nazionale relativo all'utenza del settore di massa viene accertato annualmente, a consuntivo, dividendo la somma dei kWh venduti dalle imprese elencate al successivo comma *e)* nel predetto settore (illuminazione privata: usi elettrodomestici; usi promiscui nelle abitazioni; forniture con potenza fino a 30 kW per forza motrice, usi industriali, commerciali ed agricoli) per la somma del numero delle utenze di illuminazione privata (ivi comprese le utenze per usi promiscui nelle abitazioni) delle imprese stesse.

Il consumo medio nazionale relativo all'utenza di illuminazione privata viene accertato annualmente, a consuntivo, dividendo i kWh venduti dalle imprese elencate al successivo comma *e)* nel settore (consumi per illuminazione privata più consumi per usi promiscui attribuiti all'illuminazione nelle abitazioni) per il numero delle utenze di illuminazione privata (ivi comprese le utenze per usi promiscui) delle imprese stesse.

Analogamente vengono accertati ogni anno i consumi medi relativi all'utenza delle singole imprese distributrici nei due settori dell'utenza di massa e dell'utenza di illuminazione privata, facendo riferimento ai dati delle singole imprese.

d) In base agli accertamenti di cui sopra, il Comitato interministeriale dei prezzi calcola annualmente, per ciascuno dei due settori considerati, il parametro aziendale definito dal rapporto percentuale fra i consumi medi di settore relativi all'utenza di ciascuna delle imprese che hanno avanzato domanda di integrazione e i corrispondenti consumi medi nazionali. Alla integrazione, per ognuno dei due settori, vengono ammesse solo le imprese per le quali il predetto parametro non raggiunga il valore di 85. Il valore annuo del parametro aziendale viene espresso con una cifra decimale, arrotondata questa secondo le norme correnti.

Ai fini della determinazione dell'integrazione si fa riferimento alla differenza tra il valore di 85 e quello del parametro aziendale di ognuno dei due settori. Ad ogni impresa spetta annualmente un'integrazione, per ogni kWh venduto in ciascuno dei due settori considerati, pari al prodotto della suddetta differenza per le seguenti aliquote:

lire 0,0367 nel settore di massa;

lire 0,4488 nel settore dell'illuminazione privata.

Per quanto riguarda le integrazioni relative all'ultimo quadrimestre dell'anno 1961, si fa riferimento ai parametri

aziendali calcolati sulla base dei consumi dell'intero anno 1961.

Le integrazioni da corrispondersi a ciascuna impresa nell'anno 1962, e negli anni successivi, per ogni kWh venduto in ognuno dei due settori, non possono superare, rispettivamente, le integrazioni unitarie determinate per l'ultimo quadrimestre del 1961 e quelle determinate per l'anno precedente.

e) Elenco delle imprese distributrici considerate per la determinazione dei consumi medi nazionali nei settori della utenza di massa e dell'illuminazione privata.

Piemonte Centrale di Elettricità, Torino;
Vizzola « Società Lombarda per Distribuzione di Energia Elettrica », Milano;
Società Elettrica Bresciana, Brescia;
Società Imprese Elettriche Dinamo, Milano;
Società Verbanese di Elettricità, Milano;
Compagnia Imprese Elettriche Liguri, Genova;
Soc. An. Imprese Elettriche Scrivia, Genova;
Società Emiliana Esercizi Elettrici, Parma;
Società Anonima Orobia, Lecco;
Società Idroelettrica Subalpina, Como;
Società Adriatica di Elettricità, Venezia;
Società Bellunese per l'Industria Elettrica, Belluno;
Società Friulana di Elettricità, Udine;
Anonima Elettrica Trevigiana, Treviso;
Società Elettrica Interprovinciale, Verona;
Società Bolognese di Elettricità, Bologna;
Società Elettrica Romagnola, Ravenna;
Società Elettrica Selt-Valdarno, Firenze;
Forze Idrauliche dell'Appennino Centrale, Pistoia;
Società Elettrica Maremmana, Firenze;
Società Generale Pugliese di Elettricità, Napoli;
Società Elettrica della Campania, Napoli;
Società Elettrica delle Calabrie, Napoli;
Società Lucana per Imprese Idroelettriche, Napoli;
Società Elettrica Bonifiche ed Irrigazioni, Napoli;
Società Generale Elettrica della Sicilia, Palermo;
Società Elettrica Sarda, Cagliari;
Società Idroelettrica Alto Savio, Rimini;
Società Trentina di Elettricità, Milano;
Società Industriale Trentina, Trento;
Società Forza Elettrica Valoggio sul Mincio, Verona;
Azienda Elettrica Crespi & C., Bergamo;
Unione Esercizi Elettrici, Roma;
Società Idroelettrica dell'Ossola, Domodossola;
Servizi Municipalizzati, Brescia;
Azienda Elettrica Consorziale delle Città di Bolzano e Merano, Bolzano;
Azienda Generale Servizi Municipalizzati, Verona;
Aziende Municipalizzate, Modena;
Azienda Elettrica Comunale, Parma;
Azienda Elettrica Municipalizzata, Cremona;
Ente Siciliano di Elettricità, Catania.

2) *Imprese distributrici che immettono in rete annualmente fino a 40 milioni di* kWh *escluse le imprese considerate ai successivi punti* 3) *e* 4).

Le integrazioni che il Fondo di compensazione per la unificazione delle tariffe elettriche provvederà ad erogare alle imprese distributrici che immettono in rete annualmente fino a 40 milioni di kWh — salvo le imprese considerate ai successivi punti 3) e 4) — si calcolano con le norme del precedente punto 1), applicando però le seguenti aliquote:

lire 0,0404 nel settore di massa;
lire 0,4937 nel settore dell'illuminazione privata.

3) *Imprese distributrici per le quali siano autorizzate tariffe particolari:*

a) Le disposizioni di cui al presente punto 3) si applicano, limitatamente al periodo dal 1° settembre 1961 al 31 dicembre 1962, alle imprese per le quali al 31 agosto 1961 erano in vigore provvedimenti particolari — del Comitato interministeriale dei prezzi o dei Comitati provinciali dei prezzi — facenti riferimento nominativo alle imprese stesse, per la determinazione di integrazioni di prezzo a carico della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche o per la determinazione dei prezzi dell'energia da praticarsi all'utenza o da considerare ai fini dei rimborsi da parte della predetta Cassa conguaglio; sono inoltre applicabili a quelle imprese per le quali vengano determinati in futuro, con provvedimenti aventi analoghe caratteristiche, i prezzi da considerare ai fini delle integrazioni a carico del Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche.

b) Il Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche provvederà a rimborsare alle imprese di cui al precedente comma *a*) il 95 % dei minori introiti derivanti annualmente dall'applicazione del provvedimento n. 941.

L'entità di detti minori introiti viene stabilita, anno per anno e per ogni singola impresa, a consuntivo, come differenza fra il totale degli introiti per prezzi e tariffe legalmente praticati per la vendita dell'energia al 31 agosto 1961 più rimborsi o integrazioni di prezzo a carico della predetta Cassa conguaglio spettanti in base ai provvedimenti vigenti alla data suddetta (o fra gli introiti corrispondenti ai prezzi che siano determinati in futuro ai fini delle integrazioni da parte del Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche) e il totale degli introiti ottenibili con la applicazione delle tariffe unificate di cui al provvedimento n. 941.

Al 95 % dei minori introiti come sopra determinati deve essere aggiunto l'ammontare delle quote di prezzo da versare al Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche a norma del capitolo X del citato provvedimento.

Per quanto riguarda l'ultimo quadrimestre dell'anno 1961 l'entità dei predetti minori introiti viene stabilita a consuntivo, con riferimento all'intero quadrimestre.

Entro il 1962 verranno emanate le disposizioni da applicarsi per queste imprese dal 1° gennaio 1963; tali disposizioni potranno essere rivedute a decorrere dal 1° gennaio 1966.

4) *Imprese distributrici che hanno immesso in rete nell'anno* 1959 *fino a* 20 *milioni di* kWh.

Limitatamente al periodo dal 1° settembre 1961 al 31 dicembre 1962, alle imprese distributrici che hanno immesso in rete nel 1959 fino a 20 milioni di kWh, e che non rientrano fra quelle considerate al precedente punto 3), il Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche provvederà a rimborsare il 90 % dei minori introiti derivanti, nel periodo considerato, dall'applicazione del provvedimento n. 941.

L'entità di detti minori introiti viene stabilita per ogni singola impresa a consuntivo — separatamente per l'ultimo quadrimestre del 1961 e per l'anno 1962 — come differenza fra il totale degli introiti per prezzi e tariffe legalmente praticati per la vendita dell'energia al 31 agosto 1961 più rimborsi o integrazioni di prezzo a carico della Cassa conguaglio spettanti in base ai provvedimenti vigenti alla predetta data e il totale degli introiti ottenibili con l'applicazione delle tariffe unificate di cui al provvedimento n. 941.

Al 90 % dei minori introiti come sopra determinati deve essere aggiunto l'ammontare delle quote di prezzo da versare al Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche a norma del capitolo X del citato provvedimento.

Entro il 1962 verranno emanate le disposizioni da applicarsi per queste imprese dal 1° gennaio 1963; tali disposizioni potranno essere rivedute a decorrere dal 1° gennaio 1966.

5) *Norme di carattere generale.*.

a) Ai fini dell'applicazione dei punti 1) e 2) del presente paragrafo *B*), si considerano imprese distributrici quelle che vendono almeno il 10 % dell'energia da esse annualmente immessa in rete, a diretti consumatori con forniture di potenza fino a 30 kW, esclusa la pubblica illuminazione.

b) Le imprese distributrici che immettono in rete annualmente fino a 40 milioni di kWh, di cui ai punti 3) e 4) del presente paragrafo *B*), e che, nonostante le integrazioni di cui ai punti suddetti, subiscano delle perdite per effetto dell'applicazione delle tariffe unificate di cui al provvedimento n. 941, possono chiedere un'ulteriore integrazione a carico del Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche

Il Comitato interministeriale dei prezzi, quando la situazione economica generale dell'impresa richiedente lo renda necessario, stabilirà, con apposito provvedimento, la misura di detta ulteriore integrazione.

c) Per ottenere l'ammissione alle integrazioni, le imprese distributrici considerate ai precedenti punti 1) e 2) devono provvedere, sotto pena di decadenza, a presentare, entro il 31 gennaio 1962, domanda al Comitato interministeriale dei prezzi e, per conoscenza, al Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche.

Entro il 30 aprile 1962 devono inoltre presentare allo stesso Comitato interministeriale dei prezzi e, per conoscenza, al Fondo di compensazione, gli elementi consuntivi relativi ai consumi medi del 1961 nel settore, o nei settori, di utenza per i quali è stata richiesta la integrazione.

Analoga documentazione dovrà essere presentata per gli anni successivi, entro quattro mesi dal termine di ciascun anno.

In base ai dati presentati entro il 30 aprile del 1962, il Comitato interministeriale dei prezzi determina i valori dei parametri aziendali del 1961, da utilizzarsi per le integrazioni relative al periodo 1° settembre-31 dicembre 1961 e i valori provvisori dei parametri stessi cui devono essere commisurati gli acconti bimestrali dell'anno 1962. Analogamente, negli anni successivi, sulla base dei dati consuntivi presentati entro il 30 aprile di ciascun anno, il Comitato interministeriale dei prezzi determinerà i valori definitivi dei parametri aziendali per l'anno precedente e quelli provvisori per l'anno in corso.

d) Le imprese distributrici considerate ai precedenti punti 3) e 4), per ottenere l'ammissione al rimborso dei minori introiti derivanti dall'applicazione del provvedimento n. 941, devono presentare, sotto pena di decadenza, entro il 31 marzo dell anno successivo a quello per cui viene richiesta l'integrazione, domanda al Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche e, per conoscenza, ai Comitati provinciali dei prezzi nella cui giurisdizione viene effettuata la distribuzione dell'energia elettrica.

La domanda deve essere accompagnata da un prospetto — da inviare in semplice copia al Fondo e in triplice copia ai Comitati provinciali dei prezzi — che riporti i prezzi e le tariffe legalmente praticati nelle varie località servite per tutti i settori di utenza, sia alla data del 31 gennaio 1953, sia a quella del 31 agosto 1961, nonchè i prezzi e tariffe eventualmente stabiliti con provvedimenti particolari del Comitato interministeriale dei prezzi o dei Comitati provinciali dei prezzi facenti riferimento nominativo all'impresa richiedente; dovranno anche essere indicati gli estremi di questi ultimi provvedimenti.

Entro il 30 aprile 1962, le imprese interessate devono presentare, sotto pena di decadenza dall'ammissione all'integrazione, al Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche e, per conoscenza, ai Comitati provinciali dei prezzi competenti per territorio, la documentazione dimostrativa dell'ammontare degli introiti relativi al periodo 1° settembre-31 dicembre 1961, così come precisati ai precedenti punti 3) e 4). Alla documentazione deve essere allegata copia delle denuncie periodiche presentate agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione agli effetti dell'applicazione della imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica.

Il prospetto dei prezzi e delle tariffe nonchè la documentazione sopra indicata devono essere redatti sugli appositi moduli che dovranno essere tempestivamente richiesti al Fondo di compensazione.

Analoga documentazione dovrà essere presentata per l'anno 1962, sempre sotto pena di decadenza, entro il 30 aprile 1963.

Le domande, la documentazione e i prospetti dei prezzi e delle tariffe devono essere firmati dal legale rappresentante dell'azienda. I Comitati provinciali dei prezzi, competenti per territorio, devono inviare al Fondo di compensazione, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, due copie del predetto prospetto, con l'attestazione dell'esattezza dei prezzi e delle tariffe indicati.

Le imprese, che intendono ottenere degli acconti bimestrali sui rimborsi per minori introiti annuali, devono presentare al Fondo di compensazione e, per conoscenza, ai Comitati provinciali dei prezzi competenti per territorio, entro tre mesi dalla fine di ciascun bimestre, apposita domanda corredata della documentazione bimestrale relativa agli introiti, così come precisati ai predetti punti 3) e 4), realizzati nel bimestre in questione. Detta documentazione dovrà essere compilata sugli appositi moduli da richiedere tempestivamente al Fondo di compensazione.

In base a questa documentazione, il Fondo di compensazione può corrispondere, quando possa accertarsi l'esistenza di un minore introito annuale derivante dall'applicazione del provvedimento n. 941, degli acconti bimestrali sui predetti rimborsi per minori introiti, acconti che verranno conguagliati in sede di liquidazione annuale.

e) Le imprese distributrici che intendano fruire della facoltà di cui al precedente comma *b*) devono provvedere, sotto pena di decadenza, a presentare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesta l'ulteriore integrazione, apposita domanda, corredata della relativa documentazione, al Comitato interministeriale dei prezzi e, per conoscenza, al Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche.

Per le integrazioni eventualmente richieste per il periodo 1° settembre-31 dicembre 1961, la domanda, con la relativa documentazione, deve essere presentata entro il 30 aprile 1962.

f) Alle domande che venissero presentate dopo i termini precisati ai comma *c*), *d*) ed *e*) non verrà dato seguito.

Le imprese elettriche che hanno presentato domanda per ottenere le integrazioni devono tenere a disposizione, per eventuali controlli, la documentazione contabile a dimostrazione dei dati presentati al Comitato interministeriale dei prezzi o al Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche.

II. — Comitato di gestione

Con riferimento a quanto stabilito al punto 4) del capitolo X del citato provvedimento n. 941 del 29 agosto 1961, la gestione e l'amministrazione del Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche (con sede in Roma, via Paisiello, 26) sono affidate ad un Comitato di gestione presieduto da persona nominata dal Ministro delegato alla Presidenza del Comitato interministeriale dei prezzi, d'intesa con il Ministro per il tesoro, e composto da altri nove membri, di cui:

— un funzionario designato dal Ministero del tesoro;

— un funzionario designato dal Ministero delle finanze;

— un funzionario designato dal Ministero dei lavori pubblici;

— un funzionario designato dal Ministero dell'industria e del commercio;

— un funzionario designato dalla Segreteria generale del Comitato interministeriale dei prezzi;

— due rappresentanti delle aziende elettrocommerciali;

— un rappresentante delle aziende elettriche municipalizzate;

— un rappresentante delle aziende elettriche minori.

Gli ordini di prelevamento delle disponibilità del Fondo di compensazione dovranno portare la firma congiunta del Presidente del Comitato e del funzionario designato dal Ministero del tesoro oppure del funzionario designato dalla Segreteria generale del Comitato interministeriale dei prezzi.

Il riscontro della gestione è affidato ad un Collegio di revisori formato come segue:

— un funzionario designato dal Ministero del tesoro, che lo presiede;

— un funzionario designato dal Ministero dell'industria e del commercio;

— un funzionario designato dalla Segreteria generale del Comitato interministeriale dei prezzi.

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Paolo di Jesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 304, l'Amministrazione comunale di San Paolo di Jesi (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8768)

Autorizzazione al comune di Grottolella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 307, l'Amministrazione comunale di Grottolella (Avellino) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 775.737, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8769)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

A-149 del 5 dicembre 1961 - Acquisto e vendita di titoli obbligazionari emessi da Istituzioni finanziarie internazionali.

(8729)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Andria

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1961, numero 32317/17120, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Mastropietro Domenico, nato a Corato il 3 settembre 1912 della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo », tronco rurale in Canosa ed Andria, estesa mq. 364 riportata in catasto alla particella n. 33/f del foglio di mappa n. 157 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 582.

(8551)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di L'Aquila, sezione di Paganica

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1961, numero 33118/17324, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Galeota Carlo e Giuseppe fu Vincenzo, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « L'Aquila-Foggia » in L'Aquila, sezione di Paganica, estese complessivamente mq. 822, riportate in catasto alle particelle numeri 328 e 361 parte, del foglio di mappa n. 30 ed alle particelle numeri 3, 239 e 267 parte, del foglio di mappa n. 38 di Paganica, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 328, 361/b, 3, 239 e 267/b.

(8552)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Filosofia teoretica » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Trieste

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Trieste è vacante la cattedra di « Filosofia teoretica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8750)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1961, registro n. 27, foglio n. 189, è stato rigettato il ricorso straordinario prodotto dal prof. Raffaele Di Bitonto avverso gli atti del concorso a quattrocentocinquanta cattedre di italiano, storia e geografia nelle scuole secondarie di avviamento professionale (tab. 1 avv.) indetto con decreto ministeriale 27 aprile 1951.

(8553)

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

La dottoressa Pierina Miraglia, nata a Merano Calabro (Cosenza) il 12 giugno 1931, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze naturali, conseguito presso l'Università di Pisa il 25 luglio 1955.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Pisa.

(8607)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale denominata « Il Reto »

Con decreto n. 762 del 16 ottobre 1961, i signori Naldini avv. Carlo, Naldini Dina in Forlivesi, Naldini Giuseppe e Naldini Lina in Valenti, rappresentati dalla signora Naldini Dina domiciliata in Pisa, via Randaccio n. 7, sono autorizzati a smerciale in bottiglie l'acqua oligo-minerale denominata « Il Reto », che sgorga nel territorio del comune di Calci (Pisa).

L'acqua minerale sarà venduta in bottiglie di vetro verde tipo Vichy, della capacità di un litro, contrassegnate da una etichetta rettangolare delle dimensioni di cm. 22 x cm. 12, divisa tre riquadri, uno centrale su fondo operato verde bottiglia e due laterali su fondo bianco.

Nel riquadro centrale si legge dall'alto in basso « Acqua naturale oligo - minerale Reto - Antiuricadiuretica - imbottigliata come sgorga dalla sorgente - Calci - frazione di Montemagno - Provincia di Pisa - concessionari Eredi Naldini - In fondo sono riportati gli estremi del presente decreto.

Nel riquadro di sinistra sono riportate le caratteristiche farmacologiche e le indicazioni cliniche dell'acqua minerale, redatte rispettivamente dal prof. P. Niccolini, direttore dell'Istituto di farmacologia dell'Università di Pisa e dal professor A. Trivellini, direttore dell'Istituto di patologia chirurgica dell'Università di Milano; in fondo è segnato il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 25 novembre 1957 dal prof. Gino Pinzani, direttore del Laboratorio di igiene e profilassi della provincia di Lucca, autorizzato ad eseguire analisi di acque minerali con decreto ACIS 121832 del 28 febbraio 1950.

Nel riquadro di destra sono riportati i dati relativi alle costanti chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua secondo le analisi in data 9 settembre 1954 eseguita dal prof. Porlezza direttore dell'Istituto di chimica generale dell'Università di Pisa.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'imbottigliamento verrà eseguito nello stabilimento da costruirsi, nelle vicinanze della sorgente secondo i progetti approvati, entro due anni dalla data del presente decreto e l'acqua minerale verrà imbottigliata come sgorga dalla sorgente. La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi corona in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale. La sorgente avrà una zona di protezione del raggio di metri cinquanta.

(8566)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 agosto 1960, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1960 (registro n. 80, foglio n. 325), è stato respinto il ricorso straordinario proposto il 19 dicembre 1957, dal commesso di dogana Aguglia Giuseppe avverso il mancato accoglimento della di lui domanda intesa ad ottenere l'ammissione al grado iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva delle dogane, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448.

Si trasmettono due copie del citato decreto presidenziale.

(8605)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica di smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 831 — Data: 5 maggio 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Torino — Intestazione: Quagliotti Emilia, nata ad Ivrea il 21 settembre 1906 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 4500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 808 — Data: 2 dicembre 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Napoli — Intestazione: Giordani Elena fu Giulio per conto di Giordani Elisa — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 43.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 809 — Data 2 dicembre 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Napoli — Intestazione: Giordani Elena fu Giulio per conto eredi Giordano Giulio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 130 — Data: 7 dicembre 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Bari — Intestazione: Giovannelli Celestina, nata Ceglie del Campo (Bari) il 6 marzo 1919 per conto de fratello Giovannelli Michelangelo — Titoli del Debito pubblico nominativi 1 — Capitale L. 3700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1282 — Data 28 maggio 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Milano — Intestazione: Banca Mutua Popolare di Lodi per conto di Pugni Angela Maria — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 300.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 260 — Data: 9 gennaio 1961 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Bianco Caterina Irene vedova Apostolo, nata a Castellammare del Golfo il 23 febbraio 1900 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 90.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 84 — Data 6 marzo 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Lucca — Intestazione: Sac. Pollastrini don Lelio, SS. Annunziata (Lucca) — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 - Capitale L. 1900.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911 n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Il direttore generale: GRECO

(8146)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 27

Corso dei cambi del 22 dicembre 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,64	620,60	620,59	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	594,87	594,70	594,50	594,65	593,90	594,81	595,25	594,85	594,87	594,75
Fr Sv.	143,81	143,81	143,78	143,815	143,81	143,81	143,815	143,85	143,81	143,81
Kr D.	90,22	90,22	90,25	90,24	90,25	90,22	90,22	90,25	90,22	90,26
Kr. N.	87,07	87,07	87,05	87,10	87,10	87,07	87,11	87,05	87,07	87,05
Kr Sv.	120,01	119,88	119,85	120 —	120 —	119,99	119,95	120,05	120 —	120 —
Fol.	171,97	172 —	1 2,07	171,98	172 —	171,87	172,10	172,95	171,97	171,90
Fr. B.	12,47	12,47	12,4725	12,475	12,46875	12,47	12,47	12,48	12,47	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,66	126,66	126,68	126,67	126,70	126,66	126,67	126,70	126,66	126,65
Lst.	1741,85	1742,20	1742,10	1742,35	1741,625	1741,75	1741,70	1741,70	1741,85	1742 —
Dm. occ.	155,23	155,19	155,18	155,23	155,52	155,24	155,225	155,25	155,23	155,20
Scell. Austr.	24,03	24,035	24,03	24,0375	24 —	24,04	24,0375	24,04	24,03	24,035
Escudo Port.	21,70	21,72	21,75	21,70	21,70	21,71	21,715	21,72	21,70	21,70

Media dei titoli del 22 dicembre 1961

Rendita 3,50 % 1906	101,425
Id. 3,50 % 1902	101,45
Id. 5 % 1935	106,875
Redimibile 3,50 % 1934	100,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	101,525
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,575
Id. 5 % 1936	101,35
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,60
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,625
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,575
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,375

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 dicembre 1961

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	594,95
1 Franco svizzero	143,815
1 Corona danese	90,23
1 Corona norvegese	87,105
1 Corona svedese	119,975
1 Fiorino olandese	172,04
1 Franco belga	12,472
1 Franco nuovo (N.F.)	126,67
1 Lira sterlina	1742,025
1 Marco germanico	155,227
1 Scellino austriaco	24,037
1 Escudo Port.	21,707

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-B

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1961

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1961 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà tra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio al 30 novembre 1961			
	incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 30 giugno 1961		4.359		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio:				
effettive — competenza	1.423.785		1.090.768	
effettive — residui	64.935		304.610	
Totale		1.488.720		1.395.378
per movimento di capitali — competenza	21.614		91.175	
per movimento di capitali — residui	24.537		7.301	
Totale		46.151		98.476
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	1.316.051		1.219.867	
Conti correnti	4.955.926		4.987.448	
Incassi da regolare	723.519		690.779	
Altre gestioni	2.400.844		2.124.478	
Totale		9.396.340		9.022.572
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	876		617	
Pagamenti da regolare	57.496		144.239	
Altri crediti	4.120.408		4.447.013	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	22		373	
Totale		4.178.802		4.592.242
Totale generale incassi e pagamenti		15.114.372		15.108.668
Fondo di cassa al 30 novembre 1961				5.704
Totale a pareggio		15.114.372		15.114.372

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 novembre 1961 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		5.704	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	2		
Pagamenti da regolare	251.517		
Altri crediti	1.307.371		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	431		
Totale crediti		1.559.321	
In complesso			1.565.025
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.644.531		
Conti correnti	600.903		
Incassi da regolare	103.040		
Altre gestioni	494.376		
Totale debiti			4.842.850
Situazione del Tesoro (passività)			3.277.825
Circolazione di Stato (metallica) al 30 novembre 1961, L. 94.404 milioni			

L'ispettore generale: SILVI ANTONINI

Il direttore generale del Tesoro: DI CRISTINA

(8790)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000 000

SITUAZIONE AL 30 NOVEMBRE 1961

ATTIVO

Oro in cassa	L.	1.000.000.000.000 —
Cassa	»	18.733.441.935 —
Portafoglio su piazze italiane	»	469.716.166.122 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	211.175.206 —
Anticipazioni	»	116.764.772.585 —
Disponibilità in divisa all'estero	»	62.647.983.027 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	1.654.160.093.665 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	80.705.009.897 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	136.234.547.439 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	485.000.000.000 —
Spese	»	32.230.745.870 —
	L.	4.056.403.940.747 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	4.293.937.292.630 —
	L.	8.350.341.233.377 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	19.964.072 —
TOTALE GENERALE	L.	8.350.361.197.449 —

PASSIVO

Circolazione	L.		2.413.452.173.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		18.051.195.157 —
Depositi in conto corrente liberi	»		86.109.016.421 —
Conti correnti vincolati	»		951.080.498.580 —
Creditori diversi	»		178.155.839.636 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»		362.831.667.469 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		7.892.459.681 —
Rendite del corrente esercizio	»		32.737.937.022 —
	L.		4.050.310.786.966 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	3.755.322.592 —	
Fondo di riserva straordinario	»	2.037.831.189 —	
			6.093.153.781 —
	L.		4.056.403.940.747 —
Depositanti	»		4.293.937.292.630 —
	L.		8.350.341.233.377 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		19.964.072 —
TOTALE GENERALE	L.		8.350.361.197.449 —

(8770)

Il Governatore CARLI

p *Il Ragioniere Generale* FALSINI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Roccapiemonte, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roccapiemonte (Salerno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con regio decreto 1937, n. 1706 e modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 13 corrente che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Roccapiemonte, società cooperativa a responsabilità limitata, avente sede in Roccapiemonte (Salerno) e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge n. 375;

Dispone:

Il dott. Giuseppe Santoro è nominato commissario liquidatore ed i signori: avv. Raffaele Pasolino, rag. Mario D'Aniello e rag. Vincenzo Catapano sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Roccapiemonte, società cooperativa a responsabilità limitata, avente sede in Roccapiemonte (Salerno), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8667) *Il Governatore*: CARLI

Nomina di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Roccapiemonte, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roccapiemonte (Salerno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 e modificato, con la legge 4 agosto 1955, n. 707.

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 6 settembre 1961, che dispone, in applicazione dell'art. 57, lettere *a*) e *b*) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Roccapiemonte, Società cooperativa a responsabilità limitata, avente sede in Roccapiemonte (Salerno);

Visto il proprio provvedimento in data 6 settembre 1961, con il quale il geom. Elio Buontempo è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza, previsto dall'art. 58 del citato regio decreto-legge n. 375, della menzionata Cassa rurale ed artigiana di Roccapiemonte;

Considerato che il medesimo ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla integrazione del Comitato predetto;

Dispone:

Il rag. Vincenzo Catapano è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Roccapiemonte, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roccapiemonte (Salerno).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1961

(8508) *Il Governatore*: CARLI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per il reclutamento di un maresciallo maggiore vice direttore e di musicanti prime e seconde parti nella banda musicale della Guardia di finanza.

Vista la legge 17 aprile 1957, n. 260, che estende con modificazioni ai sottufficiali della Guardia di finanza le disposizioni sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito - Arma dei carabinieri, contenute nella legge 31 luglio 1954, n. 599;

Vista la legge 7 giugno 1937, n. 913 e successive modificazioni sull'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1937, concernente norme esecutive per la prima applicazione della anzidetta legge;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1941, che approva le norme per l'organizzazione e il funzionamento della Banda musicale della Guardia di finanza;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1942, recante modificazioni al decreto ministeriale 9 maggio 1941 sopracitato;

Vista la legge 29 gennaio 1942, n. 64, sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1961, concernente norme per il concorso a musicanti effettivi della anzidetta banda musicale;

Vista la determinazione del comandante generale della Guardia di finanza n. 85898 del 12 agosto 1961, registrata alla Corte dei conti addì 23 novembre 1961, registro n. 47, foglio n. 10, che autorizza il Comando della Legione allievi a bandire un concorso per il reclutamento di un maresciallo maggiore vice direttore della Banda musicale ed un concorso per il reclutamento di quattro musicanti prime parti e dieci musicanti seconde parti;

SI BANDISCONO I SEGUENTI CONCORSI

A) Concorso per titoli e per esami per la nomina di un maresciallo maggiore vice-direttore della banda;

B) Concorso per esami per la nomina dei seguenti musicanti:

Prime parti: (Grado iniziale vicebrigadiere - Avanzamento fino a maresciallo capo):

1° Clarinetto soprano in Si/b n. 1 (solista);
Saxofono contralto in Mi/b;
2° Corno in Fa;
Tamburo (con l'obbligo dei timpani).

Seconde parti: (Grado iniziale finanziere - Avanzamento fino a maresciallo capo):

1° Clarinetto soprano in Si/b n. 1 bis;
1° Clarinetto soprano in Si/b n. 2 bis;
2° Clarinetto soprano in Si/b n. 5;
Saxofono baritono in Mi/b;
Saxofono basso in Si/b;
Contrabasso ad ancia;
2ª Tromba in Si/b;
1ª Tromba in Si/b basso;
2° Flicorno contrabasso in Si/b;
Piatti n. 1 (con l'obbligo della cassa).

Il vice direttore della banda è tratto per concorso per titoli e per esami fra gli appartenenti, in ordine di preferenza, ad una delle seguenti categorie:

a) musicanti prime parti appartenenti alla banda della Guardia di finanza;

b) militari della Guardia di finanza in attività di servizio;

c) militari della Guardia di finanza in congedo che alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica non abbiano superato il 28° anno di età, oppure il 35° qualora non sia trascorso un anno dalla data del loro invio in congedo;

d) militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e degli altri Corpi armati in attività di servizio o in congedo,

purchè alla data anzidetta non abbiano oltrepassato il 28° anno di età ed abbiano ottenuto il nulla osta dai competenti Ministeri;

e) cittadini della Repubblica aventi i requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo della Guardia di finanza, che abbiano compiuto entro la ripetuta data il 18° anno di età e non superato il 28°.

Gli aspiranti di cui alle lettere c), d), e), possono partecipare al concorso anche se coniugati.

I musicanti prime e seconde parti sono tratti mediante concorso per esami:

a) dai musicanti ed allievi musicanti della Guardia di finanza;

b) dai militari della Guardia di finanza in attività di servizio;

c) dai militari in servizio nelle altre forze armate dello Stato, purchè alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica non abbiano superato il 28° anno di età ed abbiano ottenuto il nulla osta dai competenti Ministeri;

d) dai militari della Guardia di finanza in congedo che alla data anzidetta non abbiano superato il 28° anno di età, oppure il 35° qualora non sia trascorso un anno dalla data del loro invio in congedo;

e) dai musicanti civili celibi aventi i requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo della Guardia di finanza, che abbiano compiuto entro la ripetuta data il 18° anno di età e non superato il 28°.

Al passaggio previsto dalla lettera c) ed alla riammissione in servizio di cui alla lettera d) possono aspirare anche i coniugati.

Statura: il minimo prescritto (m. 1,65) deve essere raggiunto dall'aspirante in modo pieno e sicuro.

I concorrenti debbono far pervenire al Comando della Legione allievi guardia di finanza, in Roma, viale XXI Aprile, 51, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda in carta da bollo da L. 200.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a calendario di un ufficio postale di Roma.

Per le domande spedite da Roma non è valido a tale effetto il timbro apposto dall'ufficio postale all'atto dell'accettazione del plico, ma quello apposto successivamente dall'ufficio postale di arrivo o di smistamento della corrispondenza.

Per i concorrenti in servizio militare la data di arrivo è stabilita dalla data del protocollo del primo Comando militare che riceve la domanda.

Le domande debbono essere corredate:

1) *Musicanti civili*

a) estratto dell'atto di nascita (su carta bollata da L. 100);

b) certificato di cittadinanza italiana (su carta bollata da L. 100);

c) certificato di stato libero (su carta bollata da L. 100, di data non anteriore ad un mese dal giorno della presentazione);

d) stato di famiglia;

e) certificato di promozione della 5ª classe elementare o titolo di studio superiore;

f) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal Comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilità deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal Comune, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva.

I concorrenti appartenenti a classi per le quali non siano state ancora compilate le liste di leva devono produrre una dichiarazione del sindaco, dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

g) nulla osta della competente autorità militare (comando distretto militare o capitaneria di porto) su carta bollata da L. 100.

Tale documento deve essere prodotto:

dai concorrenti che abbiano già partecipato alla visita di leva;

dai concorrenti in congedo illimitato che abbiano prestato servizio quali volontari specializzati in altre forze armate;

dai concorrenti iscritti nelle liste di leva di mare o comunque appartenenti alla leva di mare;

h) atto di consenso (su carta bollata da L. 100) del genitore esercente la patria potestà ovvero del tutore per gli aspiranti di età inferiore ai 21 anni;

i) eventuali documenti attestanti i servizi prestati in altri complessi musicali, le nomine conseguite, i premi e diplomi ottenuti valevoli a certificare l'idoneità ed abilità professionale al posto per cui si concorre.

2) *Militari in servizio nelle altre forze armate*

a) estratto dell'atto di nascita (su carta bollata da L. 100);

b) stato di famiglia;

c) certificato di promozione della 5ª classe elementare o titolo di studio superiore;

d) eventuali documenti attestanti i servizi prestati in altri complessi musicali, le nomine conseguite, i premi e diplomi ottenuti valevoli a certificare l'idoneità ed abilità professionale al posto per cui si concorre.

3) *Militari in servizio nella Guardia di finanza*

a) eventuali documenti attestanti i servizi prestati in altri complessi musicali, le nomine conseguite, i premi e diplomi ottenuti valevoli a certificare l'idoneità ed abilità professionale al posto per cui si concorre.

Invio delle domande

Le domande debbono essere inoltrate all'anzidetta Legione allievi Guardia di finanza:

musicanti civili: con lettera raccomandata;

militari in servizio nelle altre forze armate: per il tramite dei Comandi gerarchici a cura dei quali saranno allegati il nulla osta al passaggio, la copia del foglio matricolare e caratteristico degli interessati e un rapporto informativo del comandante di compagnia o ente equiparato. A cura degli interessati dovrà essere data immediata notizia al predetto comando della Legione allievi, a mezzo lettera raccomandata, dell'avvenuta presentazione della domanda di concorso;

militari in servizio nella Guardia di finanza: per il tramite dei Comandi gerarchici, a cura dei quali sarà allegata la copia del foglio matricolare e caratteristico ed un rapporto informativo del comandante di compagnia o ente equiparato. A cura degli interessati dovrà essere data immediata notizia al predetto Comando della Legione allievi, a mezzo di lettera raccomandata, dell'avvenuta presentazione della domanda di concorso.

Gli aspiranti ammessi al concorso riceveranno avviso, dal Comando della Legione allievi, del giorno e dell'ora in cui dovranno presentarsi a Roma - viale XXI Aprile, 51, per la visita medica e per gli esami.

I concorrenti dovranno presentarsi con il relativo strumento.

Coloro che non si presenteranno nel giorno e nell'ora prescritti, saranno considerati rinunziatari al concorso.

CONCORSO PER LA NOMINA A VICE DIRETTORE DI BANDA

I concorrenti debbono dar prova di saper suonare, per poi suonare effettivamente, uno dei seguenti strumenti di prima parte:

1° Flauto (con l'obbligo dell'Ottavino);

1° Oboe (con l'obbligo del Corno inglese);

Clarinetto piccolo in La/b;

1° Clarinetto piccolo in Mi/b (con l'obbligo del Piccolo La/b);

1° Clarinetto soprano in Si/b n. 1 (solista);

1° Clarinetto contralto in Mi/b;

Saxofono soprano in Si/b;

Saxofono contralto in Mi/b;

Saxofono tenore in Si/b;

1° Corno in Fa;

1ª Tromba in Si/b;

1ª Tromba in Fa o Mi/b;

1° Trombone tenore in Si/b;

1° Flicorno sopranino in Mi/b;

1° Flicorno soprano in Si/b;

1° Flicorno tenore in Si/b;

1° Flicorno basso in Si/b.

I concorrenti dichiarati idonei alla visita medica sono sottoposti ad un esame pratico, un esame scritto ed un esame orale.

1) *Esame pratico*:

a) esecuzione a solo, con uno degli strumenti di cui i concorrenti devono dar prova di saper suonare, di un pezzo da concerto a scelta del concorrente;

b) lettura ed esecuzione a prima vista, con lo stesso strumento di cui alla precedente lettera *a*), di un pezzo (studio o concerto) e di brani di partiture bandistiche scelti dalla Commissione esaminatrice;

c) esecuzione — con lo stesso strumento — di uno o più brani, a scelta della Commissione nell'insieme della banda;

d) concertazione e direzione di un pezzo per banda di media difficoltà scelto dalla Commissione (tempo massimo per lo studio della partitura: ore 3; tempo massimo per la durata della prova: ore 1).

2) *Esame scritto*:

a) armonizzazione a quattro voci di un basso scelto dalla Commissione (tempo massimo ore 12);

b) strumentazione per medio organico bandistico di un breve brano di musica, composto originariamente per pianoforte, scelto dalla Commissione (tempo massimo ore 18);

c) realizzazione al pianoforte di un tema di marcia militare (tempo massimo ore 18).

3) *Esame orale*:

verte sulla tecnica degli strumenti e sull'impiego degli stessi nella banda.

Il concorrente classificato primo nella graduatoria è dichiarato vincitore del concorso e nominato maresciallo maggiore vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza; tutti gli altri concorrenti non potranno vantare alcun diritto alla nomina, neppure se il vincitore del concorso vi rinunci, salva la facoltà del Ministro per le finanze, in tal caso, di nominare, ove lo ritenga opportuno, il concorrente classificato secondo in graduatoria.

La nomina decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo provvedimento.

CONCORSO PER LA NOMINA DI MUSICANTI PRIME E SECONDE PARTI

1) I concorrenti, dichiarati idonei alla visita medica, sono sottoposti alle seguenti prove:

a) esecuzione a solo, con lo strumento della parte messa a concorso, di un pezzo da concerto studiato, a scelta del concorrente;

b) lettura ed esecuzione a prima vista, con lo stesso strumento, di un pezzo (studio o concerto) e di brani di partiture bandistiche scelti dalla Commissione;

c) esecuzione di uno o più brani, a scelta della Commissione, nell'insieme della banda.

2) Per i candidati suonatori di cassa, tamburo, timpani e piatti, l'esame comporta:

a) un esperimento di lettura musicale.

b) la conoscenza pratica dello strumento della propria parte sia da solo sia in esecuzione nell'insieme della banda:

c) una sufficiente conoscenza di almeno uno degli altri strumenti a percussione.

Il concorrente classificato primo nella graduatoria è dichiarato vincitore del concorso. In caso di rinunzia del primo classificato il posto potrà essere assegnato al secondo in classifica.

Per ottenere l'idoneità nel concorso al posto di maresciallo maggiore vice direttore della banda e in quello per i posti di prime e seconde parti, occorre che il candidato riporti, in ciascuna prova, un punto di merito non inferiore a 14/20.

Gli aspiranti dichiarati vincitori per i posti di prime e seconde parti sono soggetti ad un periodo non superiore a tre mesi di esperimento nella banda.

Compiuto questo con buon esito, essi sono trasferiti in servizio effettivo nella banda col grado minimo previsto per la parte da coprire, fatta eccezione per quelli provenienti dai musicanti in servizio o in congedo delle forze armate, i quali possono essere assunti sin dall'inizio dell'esperimento col maggior grado eventualmente già rivestito, purchè previsto per la relativa parte.

Durante l'esperimento agli aspiranti ai quali non sia da conferire il grado già rivestito, viene attribuito quello di finanziere.

I nuovi arruolati dovranno contrarre la ferma stabilita per i militari del servizio ordinario nel Corpo (tre anni), salvo ad esserne prosciolti ove l'esperimento abbia esito negativo.

A coloro che non abbiano mai prestato servizio militare, durante il periodo dell'esperimento sarà impartita una istruzione militare accelerata.

Ai vincitori del concorso verrà praticato il trattamento economico previsto per i militari del servizio ordinario aventi lo stesso grado, salvi i benefici concessi ai musicanti effettivi.

Il Ministro per le finanze, indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati ed in qualsiasi stadio del concorso, può, su proposta del Comando generale della Guardia di finanza, escludere dal concorso stesso o dalla nomina, coloro che, a suo giudizio insindacabile, non ritenesse di dover ammettere a far parte della Guardia di finanza.

Roma, addì 2 dicembre 1961

Il Colonnello comandante della Legione allievi
Gennaro Bosco

(8420)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte, grafiche o pratiche dei concorsi per merito distinto riservati agli insegnanti delle scuole medie e delle scuole secondarie di avviamento professionale, indetti con i decreti ministeriali 1, 5 e 10 marzo 1961.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti i decreti ministeriali 1, 5 e 10 marzo 1961, con i quali sono stati indetti i concorsi per merito distinto per gli insegnanti dei ruoli organici delle scuole medie e delle scuole secondarie di avviamento professionale, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1958, al 1° ottobre 1959 ed al 1° ottobre 1960;

Decreta:

Art. 1.

Il diario delle prove scritte, grafiche o pratiche dei concorsi per merito distinto per gli insegnanti dei ruoli organici delle scuole medie e delle scuole secondarie di avviamento professionale, banditi con i decreti ministeriali 1, 5 e 10 marzo 1961 (pubblicati rispettivamente sulle *Gazzette Ufficiali* numeri 108, 109 e 110 del 3, 4 e 5 maggio 1961) relativi ai posti disponibili al 1° ottobre degli anni 1958, 1959 e 1960, è stabilito come dall'annessa tabella.

Art. 2.

I candidati, in mancanza di qualsiasi comunicazione in contrario, dovranno presentarsi alle suddette prove, senza attendere alcun speciale preavviso od invito da parte del Ministero.

Prima di entrare in sala di esame, i candidati dovranno esibire al personale di vigilanza un valido documento di riconoscimento; essi dovranno, inoltre, essere muniti dell'occorrente per scrivere, fatta eccezione della carta, che sarà fornita, debitamente timbrata, dal Ministero.

Art. 3.

Tutte le prove avranno inizio alle ore 8,30.

Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente nel giorno e nell'ora stabiliti, anche se impedito da gravi motivi.

Art. 4.

Coloro che avranno superato le prove scritte, grafiche o pratiche saranno chiamati alle prove orali con raccomandata personale, nella quale saranno indicati il giorno, l'ora ed il luogo nel quale dovranno presentarsi.

Roma, addì 4 dicembre 1961

p. *Il Ministro*: ELKAN

Diario delle prove scritte, grafiche o pratiche dei concorsi per merito distinto indetti con i decreti ministeriali 1°, 5 e 10 marzo 1961

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Prove di esame	Anno a cui si riferiscono i concorsi	Data dalla prove	Sede d'esame
		SCUOLE MEDIE		
Materie letterarie	scritta	1958	5-2-1962	Palazzo degli esami - Aula C
Materie letterarie	scritta	1959	8-2-1962	Palazzo degli esami - Aula C
Materie letterarie	scritta	1960	28-2-1962	Palazzo degli esami - Aula A
Matematica	scritta	1958	6-2-1962	Scuola media « Settembrini »
Matematica	scritta	1959	7-2-1962	Scuola media « Settembrini »
Matematica	scritta	1960	9-2-1862	Palazzo degli esami - Aula C
Disegno	grafica	1958	6-3-1962	Istituto professionale « Duca d'Aosta »
Disegno	grafica	1960	7-3-1962	Istituto professionale « Duca d'Aosta »
Disegno	grafica	1961	8-3-1962	Istituto professionale « Duca d'Aosta »
		SCUOLE DI AVVIAMENTO		
Materie letterarie	scritta	1958	15-2-1962	Scuola media « Pascoli »
Materie letterarie	scritta	1959	16-2-1962	Scuola media « Pascoli »
Materie letterarie	scritta	1960	17-2-1962	Scuola media « Pascoli »
Materie scientifiche	scritta	1958	3-2-1962	Scuola media « Settembrini »
Materie scientifiche	scritta	1959	10-2-1962	Palazzo degli esami - Aula C
Materie scientifiche	scritta	1960	24-2-1962	Palazzo degli esami - Aula C
Contabilità economia domestica, merceologia e disegno professionale	scritta	1958	16-1-1962	Istituto tecnico femminile « Margherita di Savoia »
Contabilità economia domestica, merceologia e disegno professionale	scritta	1959	17-1-1962	Istituto tecnico femminile « Margherita di Savoia »
Contabilità economia domestica, merceologia e disegno professionale	scritta	1960	18-1-1962	Istituto tecnico femminile « Margherita di Savoia »
Materie tecniche commerciali	scritta	1958	26-3-1962	Scuola avviamento professionale, via Alessandro Severo, 208
Materie tecniche commerciali	scritta	1959	27-3-1962	Scuola avviamento professionale, via Alessandro Severo, 208
Materie tecniche commerciali	scritta	1960	28-3-1962	Scuola avviamento professionale, via Alessandro Severo, 208
Lingua francese	scritta	1958	20-3-1962	Scuola secondaria avviamento professionale Cola di Rienzo »
Esercitazioni pratiche:				
industriale maschile	pratica	1959	12-3-1962	Istituto tecnico industriale « Bernini »
industriale maschile	pratica	1960	13-3-1962	Istituto tecnico industriale « Bernini »
industriale femminile	pratica	1960	15-3-1962	Istituto tecnico femminile « Margherita di Savoia »
agrario	pratica	1959	5-3-1962	Istituto tecnico agrario « G. Garibaldi »

Le sedi di esame sono ubicate in Roma ai seguenti indirizzi:

Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4 - Roma
Scuola media « L. Settembrini », via Sebenico, 1
Scuola media « G. Pascoli », via Illiria, 1
Istituto professionale « Duca d'Aosta », via Taranto, 59
Istituto tecnico femminile « Margherita di Savoia », via Panisperna, 255
Scuola secondaria di avviamento professionale, via Alessandro Severo, 208
Istituto tecnico industriale « Bernini », largo Maresciallo Diaz, 4
Scuola secondaria di avviamento professionale « Cola di Rienzo », via Caposile, 1
Istituto tecnico agrario « G. Garibaldi » (1), via Ardeatina, 524.

(1) Per accedere all'Istituto tecnico agrario « G. Garibaldi », i candidati possono utilizzare l'automezzo dell'Istituto in partenza da piazza Venezia alle ore otto, in corrispondenza della fermata dell'autobus 88.

(8377)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria di merito dei candidati al concorso per titoli al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nella provincia di Rieti.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 28 giugno 1961 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nella provincia di Rieti;

Visto il decreto ministeriale in data 1° dicembre 1961, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nella provincia di Rieti, nell'ordine appresso indicato:

1. Verghetti dott. Pietro	punti 90,77	su 132
2. Di Palma dott. Leucio	» 85,77	»
3. Di Pilla dott. Giovannangelo	» 84,22	»
4. Bitetti dott. Giuseppe	» 79,13	»
5. Rago dott. Riccardo	» 78,54	»
6. Di Santo dott. Angelo	» 77,50	»
7. Pelosi dott. Luigi	» 75,31	»
8. Caporusso dott. Domenico	» 75,09	»
9. Ciani dott. Vittorio	» 75 —	»
10. Cantanna dott. Pietro	» 74,63	»
11. Milella dott. Michele	» 74,22	»
12. Varone dott. Domenico	» 74,13	»
13. Mazzoni dott. Francesco	» 73,36	»
14. Di Conza dott. Beniamino	» 70,18	»
15. Monaco dott. Settimio	» 70,09	»
16. Molinari dott. Lodovico	» 69,60	»
17. De Vita dott. Attilio	» 69,36	»
18. Cucchieri dott. Walter	» 68,81	»
19. Ganci dott. Rosario	» 67,22	»
20. Raiola dott. Pasquale	» 65 —	»
21. Vaccarella dott. Giuseppe	» 64,04	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1961

p. *Il Ministro*: BISORI

(8609)

Diario delle prove scritte del concorso per esami per il conferimento di ventotto posti di vice ispettrice in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile.

Si avvisano le interessate che le prove scritte del concorso per esami a ventotto posti di vice ispettrice in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 25 maggio 1961, avranno luogo in Roma, presso la Scuola superiore di polizia, viale dell'Aeronautica - E.U.R., nei giorni 26, 27 e 28 gennaio 1962, con inizio alle ore otto.

(8741)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso a quaranta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, bandito con decreto ministeriale 5 maggio 1961.

Le prove scritte di esame del concorso a quaranta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, aula *B*, nei giorni 18, 19 e 20 gennaio 1962, con inizio alle ore 8.

(8739)

Diario delle prove scritte del concorso a quindici posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in medicina e chirurgia, bandito con decreto ministeriale 14 novembre 1960.

Le prove scritte di esame del concorso a quindici posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in medicina e chirurgia, avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, scala *B*, nei giorni 25, 26 e 27 gennaio 1962, con inizio alle ore 8.

(8740)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.